AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2001

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

(2001/876/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/792/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/PESC [1]. L'azione comune 2000/792/PESC scade il 31 dicembre 2001.

(2) In base al riesame dell'azione comune 2000/792/PESC, è opportuno prorogare il mandato del suo rappresentante speciale.

(3) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Sig. Aldo Ajello quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa (in seguito denominato: «rappresentante speciale») è prorogato.

Articolo 2

1. Il rappresentante speciale appoggia gli sforzi intesi a creare le condizioni necessarie alla soluzione duratura e pacifica delle crisi che colpiscono la regione dei Grandi laghi in Africa, compresi i lavori preparatori, al momento opportuno, di una conferenza internazionale sulla pace, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi in Africa.

2. Il rappresentante speciale ha in particolare l'incarico di:

— sostenere gli sforzi dell'ONU, dell'OUA, delle organizzazioni subregionali e dei loro vari rappresentanti, al fine di porre fine ai conflitti nella regione, e quelli delle personalità africane che assistono dette organizzazioni,

— stabilire e mantenere stretti contatti con i governi dei paesi della regione, con altri governi e organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare la misure da adottare per risolvere i problemi della regione,

— se necessario, mettersi in contatto con altre personalità e parti che potrebbero contribuire alla soluzione dei conflitti nella regione.

Articolo 3

1. Il rappresentante speciale conclude un contratto con il Consiglio.

2. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, compresa la costituzione della sua squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, e in piena associazione con la Commissione.

3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessata.

4. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

6. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 4

Il rappresentante speciale dipende direttamente dal segretario generale/alto rappresentante. È responsabile dinanzi a lui delle spese amministrative sostenute per le sue attività.

[1] GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale presenta di propria iniziativa, o a richiesta, regolari relazioni al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante. Tali relazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

2. L'attuazione della presente azione comune è esaminata regolarmente, tenendo conto in particolare dello sviluppo di altri contributi dell'UE alla regione e della coerenza con gli stessi.

Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore il 1º gennaio 2002.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL